

Ed. 09/2018 Agg. 02/2022



CONTRATTO DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

Il presente contratto è stato redatto secondo quanto disposto dalla Lettera al Mercato IVASS del 14 marzo 2018 in punto semplificazione dei contratti assicurativi e dal Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori ed Intermediari, nonché ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018 a seguito del recepimento della Direttiva UE n. 2016/97 (IDD - Insurance Distribution Directive) e del Decreto Legislativo di attuazione n. 68/2018.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il *set informativo*, composto da Documento informativo precontrattuale (DIP), Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo), Condizioni di Assicurazione e il Modulo di Proposta, ove previsto, che deve essere consegnato o trasmesso al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.

INDICE

DEFINIZIONI/GLOSSARIO	4
SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI INERENTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE	7
Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA (Quando comincia la copertura e quando finisce?)	7
Art. II - AMBITO TERRITORIALE (Dove vale la copertura?)	8
Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE (Che cosa è assicurato?)	8
Art. IV - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO (Quando e come devo pagare?)	8
Art. V - MASSIMALE SPESE LEGALI, PERITALI E PERDITE PECUNIARIE (Che cosa è assicurato?)	9
Art. VI - RECUPERO DI SOMME E RIVALSA	9
Art. VII - ANTICIPATA RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO (Come posso disdire la polizza?)	10
Art. VIII - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO (Quando comincia la copertura e quando finisce?)	10
Art. IX - COMPETENZA TERRITORIALE	10
Art. X - ONERI RELATIVI AL CONTRATTO	10
Art. XI - FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA CONTRAENTE E/O ASSICURATI E SOCIETÀ	10
Art. XII - INDICIZZAZIONE	10
Art. XIII - ALTRE ASSICURAZIONI - PATROCINIO LEGALE	11
Art. XIV - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO	11
Art. XV - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO	11
Art. XVI - ONERI E REGIME FISCALE	11
Art. XVII - INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE	11
SEZIONE SECONDA - GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO (Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?)	12
Art. XVIII - DENUNCIA DEI SINISTRI	12
Art. XIX - GESTIONE DELLE VERTENZE	12
SEZIONE TERZA - RECLAMI E CONTENZIOSI VERSO LA COMPAGNIA (Come posso presentare reclami e risolvere le controversie?)	14
RECLAMI	14
ARBITRATO	14
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI ASSICURATIVI	15
SEZIONE QUARTA - TUTELUNICA PROFESSIONI ART. 3	16
CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: RISCHIO ASSICURATO (Che cosa è assicurato?)	16
CAPITOLO 2 - SOGGETTI E BENI ASSICURATI (A chi è rivolto questo prodotto?) (Che cosa è assicurato?)	16
CAPITOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE (Dove vale la copertura?)	16
CAPITOLO 4 - GARANZIE BASE DI TUTELA LEGALE (Che cosa è assicurato?)	17
SEDE CIVILE	17
SEDE PENALE E ILLECITI AMMINISTRATIVI	19
CAPITOLO 5 - COPERTURE PERSONALIZZATE (Che cosa è assicurato?)	20
CAPITOLO 6 - RISCHI PARTICOLARI	20
CAPITOLO 7 - ESTENSIONI DI GARANZIA (Che cosa è assicurato?)	21
CAPITOLO 8 - ESCLUSIONI (Che cosa non è assicurato?)	22
SEZIONE QUINTA - TUTELUNICA FAMIGLIA ART. 4	23
CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: RISCHIO ASSICURATO (Che cosa è assicurato?)	23
CAPITOLO 2 - SOGGETTI E BENI ASSICURATI (A chi è rivolto questo prodotto?) (Che cosa è assicurato?)	23



Contratto di Tutela Legale e Perdite Pecuniarie

CAPITOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE (Dove vale la copertura?)	23
CAPITOLO 4 - GARANZIE BASE DI TUTELA LEGALE (Che cosa è assicurato?)	24
SEDE CIVILE	24
SEDE PENALE E ILLECITI AMMINISTRATIVI.....	26
CAPITOLO 5 - COPERTURE PERSONALIZZATE (Che cosa è assicurato?).....	27
CAPITOLO 6 - ESTENSIONI DI GARANZIA (Che cosa è assicurato?).....	27
CAPITOLO 7- ESCLUSIONI (Che cosa non è assicurato?).....	28
SEZIONE SESTA - TUTELUNICA CIRCOLAZIONE VEICOLI E NATANTI ART. 5.....	29
CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: RISCHIO ASSICURATO (Che cosa è assicurato?).....	29
CAPITOLO 2 - SOGGETTI E BENI ASSICURATI (A chi è rivolto questo prodotto?) (Che cosa è assicurato?)	29
CAPITOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE (Dove vale la copertura?)	30
CAPITOLO 4 - GARANZIE BASE DI TUTELA LEGALE (Che cosa è assicurato?)	30
SEDE CIVILE	30
SEDE PENALE	31
ILLECITI AMMINISTRATIVI.....	32
CAPITOLO 5 - GARANZIE BASE DI PERDITE PECUNIARIE (Che cosa è assicurato?)	32
CAPITOLO 6 - ESTENSIONI DI GARANZIA (Che cosa è assicurato?).....	33
CAPITOLO 7 - ESCLUSIONI (Che cosa non è assicurato?).....	34
SEZIONE SETTIMA - TUTELUNICA PATENTE ART. 6	35
CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: RISCHIO ASSICURATO (Che cosa è assicurato?).....	35
CAPITOLO 2 - SOGGETTI ASSICURATI (A chi è rivolto questo prodotto?)	35
CAPITOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE (Dove vale la copertura?)	35
CAPITOLO 4 - PERDITE PECUNIARIE (Che cosa è assicurato?).....	36
CAPITOLO 5 - TUTELA LEGALE (Che cosa è assicurato?).....	38
CAPITOLO 6 - ESCLUSIONI (Che cosa non è assicurato?).....	39

DEFINIZIONI/GLOSSARIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:

ACCORDO PREVENTIVO DI MASSIMA: prospetto che il Professionista, su richiesta del Cliente, è tenuto ad elaborare, riportandovi analiticamente i compensi per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell'incarico, rendendo noto il grado di complessità di quest'ultimo, nonché tutte le informazioni circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dello stesso, indicando gli estremi della propria polizza professionale.

AFFITTO D'AZIENDA: contratto con il quale una parte (locatore o concedente) concede all'altra (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda oppure un ramo di essa per l'esercizio dell'attività produttiva, dietro corrispettivo di un canone (art. 2562 Cod. Civ.).

ANNO ASSICURATIVO: periodo di vigenza dell'assicurazione che decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio convenuto annualmente fino alle ore 24 della prima scadenza annuale successiva.

ARBITRATO: istituto in base al quale le Parti concordemente demandano la decisione della controversia ad un Collegio composto da due Arbitri scelti rispettivamente dalle parti e un terzo Arbitro.

ASSICURATO: soggetto beneficiario dell'Assicurazione.

ASSUNZIONE: il giorno in cui sorge e ha inizio il rapporto di lavoro documentato da data certa.

ATTORE o RICORRENTE: colui che propone una domanda in giudizio.

AVARIA: guasto meccanico che impedisce il funzionamento del veicolo.

AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, DEGLI ALTRI DIRITTI REALI E DEL POSSESSO: azioni previste espressamente dal Cod. Civ. **DIRITTO REALE:** diritto che attribuisce al titolare un potere assoluto e immediato su una cosa e comporta il dovere per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso. **POSSESSO:** il potere sul bene che si manifesta attraverso un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. **USUCAPIONE:** modo d'acquisto della proprietà o dei diritti reali di godimento per effetto del possesso protratto per un periodo di tempo previsto dalla legge.

AZIONI REVOCATORIE FALLIMENTARI: azioni attraverso le quali il Curatore fallimentare può ricostituire il patrimonio del soggetto dichiarato fallito al fine di soddisfare i diritti dei creditori.

CANONE DI LOCAZIONE: prestazione dovuta dal conduttore come corrispettivo del godimento dell'immobile locato.

C.a.p.: Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209/2005 e succ. modif.).

CARENZA: periodo di tempo che intercorre tra la data di perfezionamento della polizza o di inserimento in garanzia dell'Assicurato e l'effettiva efficacia della garanzia.

C.d.S.: Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e succ. modif.).

CIRCOLAZIONE VEICOLI: comprende, come definita dalla garanzia RCA, la circolazione su area pubblica o ad essa equiparata nonché la posizione di sosta e di arresto del veicolo. Per area pubblica si intende ogni area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Sono equiparati alle aree di uso pubblico tutti gli spazi di proprietà pubblica o privata, potenzialmente utilizzabili da un numero indeterminato di mezzi.

COASSICURAZIONE INDIRECTA: autonomi contratti di assicurazione stipulati da più compagnie assicuratrici a copertura del medesimo rischio per quote prefissate. In caso di sinistro, le compagnie assicuratrici sottoscriventi sono tenute a corrispondere l'indennizzo in proporzione alla quota assicurata di competenza (Art.1910 Cod. Civ.).

Cod. Civ.: Codice Civile.

Cod. Pen.: Codice Penale.

CONDUTTORE o INQUILINO: colui che riceve in godimento un bene immobile contro il pagamento di un canone.

CONSUMATORE: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

CONTRATTO DI CONVIVENZA DI FATTO: disciplina i rapporti fra persone conviventi, non sposate né unite civilmente (L. 76/2016).

CONVENUTO: colui che viene chiamato in giudizio.

C.p.c.: Codice di Procedura Civile.

C.p.p.: Codice di Procedura Penale.

EUROPA GEOGRAFICA: 48 Stati appartenenti alla Regione Geografica Europea oltre a: Russia, Turchia e Cipro.

EVENTO: conseguenza giuridicamente rilevante di un fatto.

FATTO: qualunque accadimento (comportamento o inadempimento) che realizza il rischio dedotto in contratto e determina l'insorgenza del sinistro.

FRANCHIGIA: percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro, calcolata sulla somma assicurata.

ILLECITO AMMINISTRATIVO: fatto illecito che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.

ILLECITO SOTTOPOSTO A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI: fatto illecito depenalizzato che comporta la condanna al versamento di una sanzione civile alla Cassa Ammende e al risarcimento dei danni (D. Lgs. 7/2016 e succ. modif.).

IMPUTAZIONE COLPOSA: attribuzione di reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (Artt. 42 e 43 Cod. Pen.).

IMPUTAZIONE DOLOSA: attribuzione di reato volontariamente commesso (Artt. 42 e 43 Cod. Pen.).

INADEMPIMENTO: mancato pagamento di somme e/o mancato adempimento di obblighi contrattuali.

INCIDENTE STRADALE: collisione con altri veicoli (Artt. 46 e 50 C.d.S.), ribaltamento, urto contro qualsiasi ostacolo, uscita di strada.

INDENNIZZO DIRETTO: disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 254/2006 e succ. modif.).

INVESTIGATORE PRIVATO ABILITATO: soggetto incaricato da persona indagata o imputata in un procedimento penale per la ricerca di prove a propria difesa.

ISTRUZIONE COMPLETA DEL FASCICOLO: raccolta dei dati inerenti la pratica assicurativa a seguito dell'inoltro da parte del Contraente e/o dagli Assicurati dei documenti necessari alla Compagnia per la corretta valutazione di ogni profilo inerente l'operatività della garanzia, nonché per l'accertamento dell'attività svolta dai Professionisti incaricati ai fini dell'eventuale fase liquidativa.

LAVORO SUBORDINATO: rapporto di lavoro prestato ai sensi dell'Art. 2094 Cod. Civ.: "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

LESIONI STRADALI: lesioni colpose derivanti da circolazione stradale (Art. 590 bis Cod. Pen.). E' una fattispecie di reato autonomo rispetto a quanto previsto dall'art.590 Cod. Pen. (lesioni colpose).

LOCAZIONE: contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) un bene per un periodo di tempo determinato, dietro pagamento di un canone.

LOSS OCCURRENCE: principio secondo il quale l'insorgenza del sinistro è determinata nel momento in cui avviene il presunto fatto illecito da cui deriva la controversia o il procedimento.

MASSIMALE PER ANNO ASSICURATIVO: massimo esborso unico per tutti i sinistri aventi insorgenza nel corso della stessa annualità assicurativa, indipendentemente dalla data in cui sono stati denunciati.

MASSIMALE PER EVENTO: massimo esborso previsto per ciascun sinistro.

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: procedura di risoluzione alternativa delle controversie realizzata mediante l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole (D. Lgs. 28/2010 e succ. modif.).

NEGOZIAZIONE ASSISTITA: procedura di risoluzione alternativa delle controversie con cui le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il contenzioso tramite l'assistenza di Avvocati (L.162/2014 e succ. modif.).

NORME IMPERATIVE DI LEGGE: norme di legge che non possono essere derogate dalle parti e si applicano necessariamente anche se non previste nel contratto, avendo il legislatore assegnato loro una rilevanza primaria.

OMICIDIO STRADALE: omicidio colposo derivante da circolazione stradale (Art. 589 bis Cod. Pen.). E' una fattispecie di reato autonomo rispetto a quanto previsto dall'art. 589 Cod. Pen. (omicidio colposo).

PARENTI: persone legate da vincolo derivante dalla discendenza da un comune capostipite (la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado-Art. 77 Cod. Civ.) - **AFFINI:** persone legate da vincolo che intercorre tra il coniuge ed i parenti dell'altro coniuge: i parenti di un coniuge sono affini per l'altro nella stessa linea e nello stesso grado (Art. 78 Cod. Civ.).

PATROCINIO LEGALE: obbligo posto a carico dell'Ente di appartenenza ai sensi della contrattazione collettiva vigente di prestare il Patrocinio Legale a favore del personale dipendente ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti dello stesso per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.

PEDONE: soggetto che procede a piedi, i cui comportamenti sono disciplinati dagli Artt. 190 e ss. C.d.S.

PERDITE PECUNIARIE: diminuzione del patrimonio di un determinato soggetto a seguito di una delle ipotesi previste dall'Art. 2, comma 3, n.16 del C.a.p.

PERFEZIONAMENTO DELLA POLIZZA: sottoscrizione del contratto da parte del Contraente e della Compagnia e pagamento del premio da parte del Contraente.

POLIZZA A.R.D. (Auto Rischi Diversi) - C.V.T. (Corpi Veicoli Terrestri): sono quei contratti assicurativi facoltativi che si occupano di tutti i rischi non coperti dalla R.C.A. obbligatoria (garanzie accessorie). A titolo esemplificativo: furto e incendio, kasko, atti vandalici ecc.

PROCEDIMENTI SPECIALI O DI URGENZA: previsti dal Libro IV del C.p.c.

PROFESSIONISTI: Legale, Perito, Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) e d'Ufficio (C.T.U.), Arbitro di Parte e Terzo Arbitro, Investigatore Privato abilitato, Interprete e Traduttore.

PROPRIETARIO: titolare del diritto reale che ha come contenuto la facoltà di godere e disporre di una cosa in modo pieno ed esclusivo, nei limiti di legge.

REATO: comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione penale. In base alla pena prevista dal Cod. Pen. si distingue: **DELITTO**, sanzionato con la reclusione e/o la multa e **CONTRAVVENZIONE**, sanzionata con l'arresto e/o l'ammenda.

RECLAMO: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

RECLAMANTE: un soggetto che sia titolare a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell'Impresa di Assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il Danneggiato.

RESPONSABILITÀ CIVILE: deriva dalla violazione di un obbligo di diritto privato e può essere di natura contrattuale o extracontrattuale.

RICORSO COLLETTIVO DI LAVORO SUBORDINATO: strumento che permette, attraverso l'instaurazione di un unico processo civile, il soddisfacimento delle pretese di una molteplicità di lavoratori dipendenti nei confronti di un unico datore di lavoro.

RISCHIO: possibilità di avveramento del sinistro.

RIVALSA: facoltà per l'Assicuratore, dopo aver adempiuto all'obbligazione contrattualmente prevista, di rivalersi sull'Assicurato e/o Contraente ove ne sussistano le condizioni.

SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento dell'Autorità Amministrativa o Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni amministrative. La sanzione può essere **pecuniaria** e comportare il pagamento di una somma di denaro oppure **accessoria** e comportare conseguenze di natura diversa, quale sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo, ecc...

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari.

SOCIETÀ: UCA ASSICURAZIONE Spese Legali e Peritali S.p.A.

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE: spese del processo penale dovute allo Stato (Art. 535 C.p.p.).

SPESE DI SOCCOMBENZA nel giudizio civile - SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI nel giudizio penale: spese che la parte soccombente o l'imputato sono condannati a rimborsare rispettivamente alla parte vittoriosa (Artt. 91-98 C.p.c.) o alla parte civile (Art. 541 C.p.p.).

SPESE ESENTI: esborsi non imponibili che il Professionista anticipa in nome e per conto dell'Assicurato (Art. 15 D.P.R. 633/1972 -Testo unico sull'I.V.A.-).

TERZO: qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato, dal Contraente e dalla Compagnia.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso.

TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE: tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall'arbitrato volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.

UNIONI CIVILI: l'istituto giuridico che comporta il riconoscimento giuridico della coppia formata da persone dello stesso sesso, finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci, incidendo sullo stato civile della persona.

VERTENZA AMMINISTRATIVA: procedimento promosso avanti l'Autorità Amministrativa competente per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato.

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni.

VERTENZA EXTRACONTRATTUALE: controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo di risarcimento prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale.

SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI INERENTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA



(Quando comincia la copertura e quando finisce?)

I.1 - DECORRENZA DELLA GARANZIA - L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e sino alle ore 24 del giorno del pagamento (Art. 1901 Cod. Civ.). Il premio è interamente dovuto anche ove contrattualizzato il frazionamento rateale.

Qualora il presente contratto sia emesso senza interruzione della copertura rispetto ad una precedente polizza di Tutela Legale UCA per lo stesso rischio, non si applicano i periodi di carenza e le condizioni di delimitazione dell'ambito temporale contrattualmente indicati nelle singole garanzie.

I.2 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA - La garanzia opera con riferimento alla prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali, a chiunque riferiti -Assicurati, Controparti o Terzi- indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti (principio del cd. Loss Occurrence), fatto salvo quanto eventualmente previsto in deroga dalle singole garanzie.

Qualora tale evento si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento cui si riferisce la prima azione od omissione.

Esclusioni: sinistri insorgenti da patti, accordi anche verbali, obbligazioni contrattuali che al momento del perfezionamento del presente contratto fossero già stati preceduti da diffide, contestazioni e/o equipollenti, o la cui disdetta, rescissione, risoluzione o revisione fossero già state chieste od ottenute da una delle parti, nonché in caso di dichiarazioni inesatte e reticenti (Artt. 1892,1893 Cod. Civ.).

GARANZIA RETROATTIVA - La garanzia opera altresì per IMPUTAZIONI PENALI colpose, dolose e contravvenzionali nonché per ILLECITI AMMINISTRATIVI per eventi/fatti riferiti ai 24 mesi antecedenti al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti agli Assicurati o per i quali ragionevolmente non fosse presumibile seguito giudiziale (Artt. 1892,1893 Cod. Civ.). La garanzia non è operante per eventi/fatti verificatisi nei periodi di carenza di 90 giorni antecedenti il perfezionamento del presente contratto.

La garanzia retroattiva è operante esclusivamente a titolo di rimborso subordinatamente ad archiviazione con svolgimento di attività istruttoria del Legale o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato per le imputazioni penali e accoglimento totale del ricorso per gli illeciti amministrativi.

Esclusioni: casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa, richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.p.p. -c.d. patteggiamento- e ogni altro provvedimento non riconducibile ad archiviazione e assoluzione con sentenza definitiva.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art V - Massimale spese legali e peritali, il massimale previsto per evento si applica per tutti i sinistri per i quali è operante la garanzia retroattiva ed è unico.

Qualora il contratto sia emesso senza interruzione di copertura rispetto ad una precedente polizza di Tutela Legale UCA, si applica il contratto in vigore al momento in cui è insorto il sinistro.

Qualora nel periodo precedente la data di perfezionamento del presente contratto sia stata operante altra polizza stipulata con altre Compagnie che prevedano la garanzia Tutela Legale o comunque il pagamento di Spese Legali a qualsiasi titolo e termine, la garanzia di cui al presente contratto opera a secondo rischio.

La Garanzia RETROATTIVA opera DILATANDO A RITROSO l'AMBITO TEMPORALE DI INSORGENZA DEL SINISTRO per contratti/certificati in vigore, nelle modalità e con i limiti temporali, di materia e di massimale disciplinati in tema di insorgenza del sinistro. Non amplia il periodo di assicurazione/vigenza del contratto.

Esempio Garanzia RETROATTIVA 24 mesi per polizza perfezionata il 01/01/2018	Ipotesi a)	Ipotesi b)	Ipotesi c)
Data Insorgenza sinistro	01/05/2017	22/11/2017	01/12/2015
Periodo di carenza contrattualmente previsto	90 gg.	90 gg.	90 gg.
Operatività Retroattiva	SI'	NO (perché alla data di sinistro non è trascorso il periodo carenza)	NO (perché la data del sinistro è anteriore ai 24 mesi dal perfezionamento del contratto)

La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.

GARANZIA POSTUMA - La garanzia ha per oggetto l'estensione temporale del periodo di denuncia del sinistro nei 24 mesi successivi alla data di cessazione degli effetti del contratto, per fatti insorti nel periodo di vigenza della polizza.

Interviene solo una volta cessato il contratto di assicurazione e a condizione che non sia stata rinnovata la polizza e/o il certificato.

Qualora sia emesso nuovo contratto in sostituzione senza interruzione di copertura rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione dell'ultima polizza perfezionata e si applicano le condizioni e massimali oggetto del contratto vigente alla data

del sinistro.

Qualora, invece, sia emesso nuovo contratto non in sostituzione di una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della polizza medesima. È fatto salvo quanto previsto dall'Art. XVIII - *Denuncia dei sinistri* e quanto disposto in materia di prescrizione (Art. 2952 Cod. Civ.).

Esclusioni: fatti avvenuti nel periodo di retroattività.

La Garanzia POSTUMA attiene e ha per oggetto l'ESTENSIONE TEMPORALE DEL PERIODO DI DENUNCIA DEL SINISTRO. Non opera pertanto sulla copertura prevista dalla Garanzia Retroattiva che ha per oggetto l'estensione temporale della insorgenza del sinistro.

Esempio Garanzia POSTUMA 24 mesi per polizza perfezionata il 01/01/2016 e annullata il 31/12/2018	Ipotesi a)	Ipotesi b)	Ipotesi c)
Data Insorgenza sinistro	01/05/2016	01/05/2016	30/05/2015
Data denuncia sinistro	03/02/2019	01/02/2021	30/11/2019
Operatività Postuma	SI'	NO (perché alla data della denuncia di sinistro è decorso il periodo di garanzia postuma)	NO (perché la data del sinistro è antecedente la vigenza della polizza)

La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.

Art. II - AMBITO TERRITORIALE



(Dove vale la copertura?)

II.1 - TUTELA LEGALE

- **Vertenza Contrattuale:** fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

- **Vertenza Extracontrattuale - Penale - Illecito amministrativo:** eventi, fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell'Europa Geografica e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Per il solo **Rischio Circolazione Veicoli e Natanti:** eventi, fatti verificatisi nel Mondo intero e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Per il solo **Rischio Patente:** eventi, fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell'Europa Geografica e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

II.2 - PERDITE PECUNIARIE

Per il solo **Rischio Circolazione Veicoli e Natanti:** eventi, fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell'Europa Geografica.

Per il solo **Rischio Patente:** eventi, fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell'Europa Geografica.

Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE



(Che cosa è assicurato?)

Il Contraente stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta. In ogni caso di variazione del rischio assicurato, il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta documentata alla Società e comunque entro 10 giorni dalla stessa, fermo l'obbligo del pagamento del premio scaduto; la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione (Artt. 1897,1898 Cod. Civ.).

L'Assicuratore non risponde nel caso di mancata comunicazione da parte del Contraente di elementi che apportino un aggravamento di rischio per il quale lo stesso non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del perfezionamento del contratto; altrimenti, in caso di sinistro la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del perfezionamento del contratto stesso (Art. 1898 Cod. Civ.).

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull'aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892,1893,1898 Cod. Civ.).

Art. IV - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO



(Quando e come devo pagare?)

IV.1 - PAGAMENTO PREMIO - Il premio ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo. È prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.

Il premio può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità;

Contratto di Tutela Legale e Perdite Pecuniarie

bonifici, altri mezzi di pagamento bancario, postale, elettronico; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a Euro 750,00.

AVVERTENZA: La Compagnia o l'Intermediario possono applicare uno sconto di premio o di tariffa sulla base della natura del rischio e degli elementi variabili che lo compongono. Non vengono applicate per disposizione della Compagnia altre imposte o costi aggiuntivi.

IV.2 - REGOLAZIONE DEL PREMIO - Il premio, se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società gli elementi variabili indicati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Fermo il diritto della Società di agire giudizialmente nei termini di prescrizione (Art. 2952 Cod. Civ.).

Nel caso di inadempimento da parte del Contraente, la garanzia per il nuovo periodo assicurativo è prestata per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (Art. 1907 Cod. Civ.).

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, pena la decadenza dai diritti derivanti dal contratto.

Art. V - MASSIMALE SPESE LEGALI, PERITALI E PERDITE PECUNIARIE



(Che cosa è assicurato?)

V.1 MASSIMALE SPESE LEGALI E PERITALI - Massimale Euro 12.000,00 per evento, illimitato per numero di vertenze nell'anno assicurativo, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione, o diversamente indicato nelle singole garanzie. Qualora sia stato assicurato un massimale inferiore, si applica il massimale indicato sulla scheda di polizza.

Il massimale è unico per tutti i Professionisti incaricati e per le voci di garanzia base ed estensioni eventualmente richiamate. È comprensivo altresì di quanto indicato alla voce Spese di Soccombenza (Art. XIX - *Gestione delle vertenze*).

Il massimale è unico per tutte le fasi stragiudiziale e giudiziale della vertenza.

Qualora il Contraente e/o Assicurati perfezionino più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società, il massimo esborso per singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino a Euro 30.000,00 salvo diversamente disposto dalle singole garanzie.

MASSIMALE - È la somma massima liquidabile dall'Assicuratore per evento. ESEMPIO: Nel caso in cui venga perfezionata una polizza con massimale spese legali di Euro 12.000 e l'importo delle spese legali poste a carico degli Assicurati fosse di Euro 15.000, le spese legali liquidate dalla Compagnia saranno pari a 12.000, residuando a carico degli Assicurati Euro 3.000 (15.000 - 12.000) (ipotesi a); diversamente se l'importo delle spese legali poste a carico degli Assicurati fosse di Euro 10.000, le spese legali saranno liquidate integralmente dalla Compagnia (ipotesi b).

Esempio di capienza MASSIMALE	Ipotesi a)	Ipotesi b)
Massimale assicurato	12.000	12.000
Spese legali sostenute dall'Assicurato	15.000	10.000
Spese legali liquidate all'Assicurato	12.000	10.000

La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.

VERTENZE CONNESSE - Le vertenze civili, penali e per illeciti amministrativi promosse da o contro più persone, aventi per oggetto fatti, domande, imputazioni, addebiti identici o connessi ovvero procedimenti anche di natura diversa conseguenti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Si considera unico sinistro e pertanto soggetta ad unico massimale, la vertenza in sede civile, penale e per illeciti amministrativi che trae origine dal medesimo fatto, atto, evento indipendentemente da quanto contrattualmente precisato in tema di insorgenza del sinistro.

V.2 - MASSIMALE PERDITE PECUNIARIE - Si applica il massimale specificato nelle singole voci di cui alla Sezione SESTA TutelUniCA Circolazione Veicoli e Natanti Capitolo 5 e Sezione SETTIMA TutelUniCA Patente Capitolo 4.

Art. VI - RECUPERO DI SOMME E RIVALSA

VI.1 - RECUPERO DI SOMME - Tutte le somme recuperate dal Contraente e/o Assicurati a titolo di capitale sono di competenza degli stessi. Tutti gli Onorari, Spese Legali e Peritali anticipati dalla Società e recuperati dal Contraente e/o Assicurati, spettano alla Società che le ha sostenute.

VI.2 - RIVALSA - La Società UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurati.

Art. VII - ANTICIPATA RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO



(Come posso disdire la polizza?)

VII.1 - ANTICIPATA RISOLUZIONE - Il contratto/certificati si risolvono di diritto dalla data di cessazione del rischio oppure dalla data di: sentenza dichiarativa di fallimento, ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, straordinaria/speciale, messa in liquidazione del Contraente, radiazione, cancellazione dall'Albo professionale, inabilitazione, interdizione e altre situazioni equipollenti in capo al Contraente, scioglimento o cancellazione della Ditta Individuale/Società/Studio Associato (Art. 1898 Cod. Civ.). Il premio pagato si intende acquisito. In tali casi, fermo l'obbligo da parte del Contraente di darne immediata e documentata comunicazione, la Società sosterrà l'onere delle spese legali e peritali per la fase o grado di giudizio in corso. Qualora il premio scaduto anteriormente alla comunicazione del Contraente non sia stato soddisfatto, la Società è immediatamente liberata da ogni ulteriore prestazione per tutti i sinistri in corso.

VII.2 - RECESSO DAL CONTRATTO - Entro il 60° giorno successivo ad ogni denuncia, riscontro al sinistro da parte della Società, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo, la Società potrà recedere dal contratto con preavviso minimo di 30 giorni, con ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso. La Società sosterrà l'onere delle spese legali e peritali per la fase o grado di giudizio in corso. Se il Contraente è Consumatore il diritto di recesso è bilaterale, ferme le condizioni sopra esposte per l'esercizio dello stesso.

Art. VIII - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO



(Quando comincia la copertura e quando finisce?)

Il contratto di assicurazione decorre dalla data di perfezionamento e si rinnova automaticamente per la durata uguale a quella originaria con il massimo di anni uno, salvo disdetta di una delle parti comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata, mail certificata.
La disdetta da parte del Contraente deve essere comunicata alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto.

Art. IX - COMPETENZA TERRITORIALE

Per ogni controversia tra il Contraente e/o Assicurati e la Società relativa al presente contratto, è competente l'Autorità del luogo ove ha sede la Direzione della Società, salvo diversamente disposto dalla legge vigente.

Per il Contraente e gli Assicurati Consumatori è competente **in via esclusiva** l'Autorità del luogo in cui il Consumatore è residente o ha eletto domicilio.

Art. X - ONERI RELATIVI AL CONTRATTO

Il Contraente ha l'onere di informare gli Assicurati in ordine ai termini di trattamento dei dati personali e parimenti di comunicare all'Intermediario l'avvenuto adempimento.

Art. XI - FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA CONTRAENTE E/O ASSICURATI E SOCIETÀ

Lettera raccomandata, telefax, mail certificata, trasmesse da parte del Contraente e/o Assicurati unicamente alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto.

Per le comunicazioni di disdetta vale quanto previsto all'Art. VIII - *Durata e proroga del contratto*. Si rimanda agli Artt. XVIII - *Denuncia dei sinistri* e XIX - *Gestione delle vertenze* per le comunicazioni ad esse afferenti.

Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e/o Assicurati e l'Intermediario e/o Terzi, ivi compresi i Professionisti incaricati, è opponibile alla Compagnia per le prestazioni oggetto del presente contratto assicurativo, senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società.

Nel caso in cui il contratto sia intermediato da un Broker, ogni comunicazione effettuata dallo stesso in nome e per conto del Contraente e/o Assicurati si intende effettuata da questi ultimi. La Società corrisponde direttamente con il Contraente e/o gli Assicurati, fatto salvo il caso in cui il Broker si impegni espressamente a informare direttamente gli stessi sulle comunicazioni pervenute dalla Compagnia.

Art. XII - INDICIZZAZIONE

Salvo diversa indicazione il contratto è indicizzato. I massimali, le indennità ed il premio vengono assoggettati all'adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati -già costo della vita- ISTAT. Per ogni anno assicurativo viene assegnato alla polizza il n° indice del mese di settembre immediatamente precedente la scadenza e l'aumento decorrerà dalla scadenza rata annua.

Art. XIII - ALTRE ASSICURAZIONI - PATROCINIO LEGALE

XIII.1 ALTRE ASSICURAZIONI - Il Contraente e/o Assicurati hanno l'onere di comunicare al perfezionamento del contratto la sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio (Art. 1910 Cod. Civ.) e in caso di sinistro trasmetterne copia alla Direzione. Ai fini della gestione del sinistro, in presenza di polizze stipulate con altre Compagnie che prevedano la copertura Tutela Legale o comunque il pagamento di Spese Legali a qualsiasi titolo e termine, si applicano i principi e le norme relative alla coassicurazione indiretta, come precisato nel Glossario.

Qualsiasi inadempimento degli Assicurati in materia di denuncia di sinistro, pagamento e/o regolazione del premio per polizze stipulate con altre Compagnie e/o Enti preposti tenuti a qualsiasi titolo e termine al pagamento delle Spese Legali o Peritali, che determini il mancato intervento degli stessi, comporta la decadenza dai benefici del presente contratto.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano fatto salvo quanto previsto alla voce *Duplici Difesa penale* disciplinata specificatamente in ciascun rischio.

XIII.2 PATROCINIO LEGALE A CARICO DELL'ENTE/AZIENDA DI APPARTENENZA - Qualora il Patrocinio Legale sia statuito dalla Contrattazione Collettiva o comunque dalla normativa vigente per il settore interessato, la Compagnia interviene a secondo rischio o comunque a integrazione di quanto dovuto dal Soggetto preposto.

In ogni caso i pagamenti oggetto dell'obbligazione contrattuale della presente polizza sono effettuati dalla Società una volta eseguiti da parte del soggetto preposto a primo rischio, e/o comunque da parte della Garante per la R.C. obbligata/Ente preposto, indipendentemente dai massimali assicurati ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ.

Gli Assicurati si impegnano a restituire alla Società le somme dalla stessa anticipate e successivamente ricevute dall'Ente/Soggetto preposto qualora venga accertato, con sentenza passata in giudicato, l'obbligo dello stesso di riconoscere il beneficio del Patrocinio Legale e nei limiti in cui quest'ultimo adempia al provvedimento giudiziario.

Qualsiasi inadempimento degli Assicurati rispetto a quanto previsto dalla Contrattazione Collettiva in materia di denuncia sinistro e/o gestione delle vertenze, che determini il mancato intervento dell'Ente preposto, comporta la decadenza dai benefici del presente contratto.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano fatto salvo quanto previsto alla voce *Duplici Difesa penale* disciplinata specificatamente in ciascun rischio.

Art. XIV - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nei termini e con le decorrenze previsti dall'Art. 2952 Cod. Civ.

Art. XV - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. XVI - ONERI E REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente. Il costo della presente polizza non è deducibile ai fini fiscali e prevede un'imposizione fiscale per quanto previsto dalla legge vigente.

Art. XVII - INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE

Dalla home page del sito istituzionale www.ucaspa.com si accede a un'area riservata attraverso la quale ciascun Contraente può prendere visione della propria posizione assicurativa per la consultazione delle informazioni e dei documenti in ottemperanza alla normativa vigente, previa richiesta delle credenziali di accesso.

L'informativa relativa alle modalità per ottenere tali credenziali è pubblicata nella home page del sito www.ucaspa.com.

Il presente contratto assolve agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti.

SEZIONE SECONDA - GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO



(Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?)

Art. XVIII - DENUNCIA DEI SINISTRI

XVIII.1 - TERMINI E MODALITÀ - La denuncia di sinistro, unitamente alla relativa documentazione, deve essere inviata da parte del Contraente e/o Assicurati unicamente alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto, tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza, salvo casi di comprovata urgenza.

Modalità di presentazione:

- attraverso il sito istituzionale www.ucaspa.com - Area Assicurati oppure
- a mezzo lettera raccomandata, telefax, mail anche non certificata, purché supportate da adeguata ricevuta.

Gli Assicurati perdono il diritto all'indennità se non adempiono dolosamente l'obbligo dell'avviso. In caso di colpa, grave o lieve, la Compagnia ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio subito (Art. 1915 Cod.civ.).

Nel caso di inosservanza degli adempimenti di cui sopra la Società non potrà essere in ogni caso ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa, ferme restando le disposizioni di legge e contratto in materia di prescrizione e decadenza.

Qualora siano presenti per il medesimo rischio più Polizze stipulate con la Compagnia, si applicano le condizioni e i massimali oggetto del contratto vigente all'epoca di insorgenza del sinistro, indipendentemente dalla data della denuncia.

XVIII.2 - DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO - L'inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. XIX - GESTIONE DELLE VERTENZE

XIX.1 - FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE: LIBERA SCELTA DEI PROFESSIONISTI INCARICATI DAL CONTRAENTE E/O ASSICURATI

- Gli Assicurati hanno la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale, Perito, Consulente, Investigatore abilitato, con studio presso il Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompresa l'Autorità competente a conoscere della vertenza, o ambito territoriale equipollente per sinistri trattati avanti all'Autorità Giudiziaria straniera.

- **GIUDIZI AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE** - Qualora il Professionista prescelto e incaricato non sia abilitato, è facoltà degli Assicurati nominare in sostituzione un Legale abilitato a patrocinare in tale sede. In tal caso, gli Assicurati dovranno comunicare la revoca del mandato conferito e il nominativo e gli estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze e gli onorari del Legale patrocinante in Cassazione nominato per tale grado.

XIX.2 - OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE - La Società è impegnata nei confronti del Contraente e/o degli Assicurati al pagamento delle spese legali e peritali oggetto del presente contratto.

La liquidazione viene effettuata entro 60 giorni dall'istruzione completa del fascicolo, purché non sussistano cause ostative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: irreperibilità, comunicazione errata dei riferimenti bancari, pignoramento di somme da parte di terzi creditori dell'assicurato nei confronti della Compagnia, ecc...

La liquidazione viene effettuata nei limiti del massimale assicurato e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di compensi ai Professionisti, con riferimento ai compensi pattuiti con il cd. Accordo Preventivo e Preventivo di massima ed eventuali aggiornamenti, come segue:

- vertenze definite in fase stragiudiziale;
- vertenze definite con transazione in ogni fase, stato e grado come disciplinato dall'Art. XIX.3 - *Gestione del caso assicurativo*;
- in ogni caso di liquidazione da parte di un Organo Giurisdizionale;
- spese legali e peritali liquidate a favore degli Assicurati a condizione che il pagamento sia stato espressamente richiesto a controparte anche in sede coattiva. Sono corrisposte dalla Società una volta accertata con idonea documentazione l'impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente, o esperiti senza esito sino a due tentativi di esecuzione forzata;
- spese di esecuzione forzata sino a due tentativi;
- spese di soccombenza e spese liquidate a favore delle parti civili per quanto liquidato giudizialmente e sino alla data della statuizione;
- spese per accertamenti effettuati dalla Società per l'acquisizione di certificati o documenti equipollenti su soggetti e proprietà, necessari e strumentali alla corretta istruzione del sinistro e sua definizione, ove sussista contenzioso.

È facoltà della Società richiedere agli Assicurati che le parcelle dei Professionisti liberamente scelti siano vistate per congruità dai competenti Consigli dell'Ordine: nel caso in cui vengano confermate integralmente, le spese relative alla vidimazione saranno a carico della Società.

Esclusioni: spese a carico di eventuali coobbligati non assicurati e gravanti sugli Assicurati in forza di vincolo di solidarietà.

XIX.3 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - Qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione e senza interruzione di copertura rispetto ad una polizza precedente stipulata con la Compagnia, si applicano le condizioni e i massimali oggetto del contratto vigente all'epoca di insorgenza del sinistro, indipendentemente dalla data della denuncia. È onere degli Assicurati trasmettere, in sede di denuncia e comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto, purché non sia iniziata la sua attività professionale, salvo casi di comprovata urgenza, tutti i documenti idonei e necessari a una corretta istruzione della pratica di sinistro ivi compreso il cd. Accordo Preventivo e Preventivo di massima in forma scritta rilasciato dai Professionisti al momento del conferimento dell'incarico, nonché ogni altra documentazione richiesta dalla legge per lo svolgimento dell'attività assicurativa. È altresì onere degli Assicurati tenere aggiornata la Direzione della Società su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti.

Gli Assicurati sono tenuti ad agire secondo correttezza, al fine di evitare o diminuire gli oneri a carico della Compagnia, nel rispetto del cd. "obbligo di salvataggio" (Art. 1914 Cod. Civ.), formulando in sede stragiudiziale e giudiziale specifica richiesta di condanna avversaria al pagamento delle spese legali e peritali.

Eventuali risultanze sopravvenute nel corso della gestione del sinistro, pur correttamente istruito, possono comportare la sua revisione e possono essere ostative all'operatività della copertura di cui è stata già effettuata la presa d'atto; possono inoltre comportare la ripetizione dei pagamenti effettuati dalla Società.

Nel caso in cui le informazioni acquisite nel corso della gestione del sinistro non consentano alla Società la corretta individuazione della garanzia, la stessa si riserva ogni determinazione al termine della vertenza, sulla base degli atti di causa o comunque della documentazione collezionata.

La garanzia non è operante per vertenze denunciate a definizione avvenuta, senza preventiva comunicazione alla Compagnia e presa d'atto della stessa.

Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, gli Assicurati sono tenuti a comunicare preventivamente alla Società l'ammontare del capitale e delle spese legali, salvo casi di comprovata urgenza, e non potranno addivenire ad alcuna transazione che comporti oneri a carico della Compagnia, senza presa d'atto della stessa, pena decadenza dai benefici di contratto.

La Compagnia si riserva la facoltà di acquisire informazioni nelle apposite sedi, consultare Registri, Casellari e Banche dati sinistri, qualora si rendano necessari ulteriori approfondimenti rilevanti in relazione alla prestazione assicurativa richiesta.

La Società non è responsabile dell'operato dei Professionisti incaricati né di eventuali inadempimenti degli Assicurati relativi a quanto contrattualmente disciplinato dagli Artt. XVIII - *Denuncia dei sinistri* e XIX - *Gestione delle vertenze*, anche in punto prescrizioni o decadenze.

XIX.4 - ONERI FISCALI RELATIVI AL SINISTRO - Sono a carico della Compagnia il contributo unificato, le spese di registrazione degli atti giudiziari, le indennità spettanti agli organismi di mediazione e l'IVA sulle parcelle dei Professionisti incaricati, a condizione che il Contraente provi con adeguata documentazione che non ha la possibilità di detrarre tali somme. Rimangono a carico del Contraente gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro.

XIX.5 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO, CONFLITTO DI INTERESSI - In caso di divergenza di opinione fra Contraente o Assicurati e la Società su:

- interpretazione delle clausole del presente contratto;
- gestione del sinistro

e in ogni caso di conflitto di interessi fra Contraente o Assicurati e la Società, come previsto dall'Art. 174 C.a.p., si rinvia a quanto previsto alla Sezione TERZA - *Arbitrato*.

Qualora la decisione dell'Arbitro sia integralmente favorevole agli Assicurati, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.

XIX.6 - CHIAMATA IN CAUSA DELLA SOCIETÀ - INVITO A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA STRAGIUDIZIALE DA PARTE DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATI - Qualora la Società sia chiamata in giudizio o invitata a partecipare a procedure stragiudiziali dal Contraente e/o Assicurati al fine di essere manlevati delle spese del giudizio di cui è garanzia la presente polizza, le spese legali sostenute dalla Società saranno a carico del chiamante in causa e saranno dallo stesso corrisposte alla Società compensandole con le somme di cui al massimale assicurato.

Nel caso in cui il sinistro denunciato dal Contraente e/o Assicurati non rientri nella garanzia oggetto della presente polizza, le spese legali sostenute dalla Società per la costituzione e la difesa nel giudizio di chiamata in causa e/o nella procedura stragiudiziale, saranno a carico del medesimo.

XIX.7 - DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO - L'inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo XIX - *Gestione delle vertenze* comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all'indennizzo.

SI RICHIAMANO LE NORME DI LEGGE VIGENTE PER QUANTO NON CONTEMPLATO O DIVERSAMENTE PREVISTO DA NORME IMPERATIVE ANCHE SOPRAVVENUTE.

SEZIONE TERZA - RECLAMI E CONTENZIOSI VERSO LA COMPAGNIA (Come posso presentare reclami e risolvere le controversie?)

RECLAMI

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti UCA o dai loro collaboratori o dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a:

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Reclami - P.zza San Carlo 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel.: 011/092.06.41 - Fax diretto: 011/198.357.40 - e-mail: reclami@ucaspa.com - reclamiuca@legalmail.it

Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all'esame degli stessi, Ufficio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge per il caso in cui il reclamo riguardi comportamenti tenuti da un intermediario o da suoi collaboratori o dipendenti e sia, pertanto, necessario acquisire dallo stesso la documentazione pertinente).

Nei casi sottoindicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all'IVASS:

- i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell'elenco annesso che non abbiano ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 e succ. modif. da parte dei soggetti interessati o abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: www.ec.europa.eu/fin-net);
- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del C.a.p. e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e succ. modif. relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate per iscritto a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, complete di:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione, all'intermediario assicurativo o all'intermediario iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro fornito dagli stessi;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

L'IVASS avvia l'attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In mancanza di alcuna delle indicazioni di cui sopra l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile, l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. L'IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l'esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione degli stessi, L'IVASS può chiedere all'impresa di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell'elenco annesso, nel caso in cui gestiscano i reclami direttamente, di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all'IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta non soddisfacente, l'IVASS prosegue l'attività istruttoria comunicandone l'esito al reclamante nel termine di 90 giorni.

Il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, ha la possibilità, prima di interessare l'Autorità giudiziaria, di rivolgersi all'IVASS e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie di seguito descritti.

Per la presentazione del reclamo ad IVASS si può utilizzare il modello scaricabile a seguito di accesso sul sito internet di UCA (Area assicurati - Reclami degli assicurati).

È fatta salva per l'Assicurato la **facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria** per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione e a quanto di seguito descritto.

ARBITRATO

In caso di disaccordo tra gli Assicurati e la Società per la risoluzione di controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto sulla gestione del sinistro e in ogni caso di conflitto di interessi, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. IX - *Competenza territoriale*. **Le spese di arbitrato saranno a carico degli Assicurati e della Società nella misura rispettiva del 50%**. Qualora la decisione dell'Arbitro sia integralmente favorevole agli Assicurati, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.

AVVERTENZA: È possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del **tentativo di mediazione obbligatoria**.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI ASSICURATIVI

Per le azioni giudiziarie relative a controversie in materia di contratti assicurativi è condizione di procedibilità il previo esperimento della procedura di mediazione disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e succ. modif., cui si rinvia.

Rimane ferma la facoltà di avvalersi preventivamente del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui alla L. 162/2014 e succ. modif.

AVVERTENZA: Le richieste di Arbitrato, Mediazione obbligatoria o Negoziazione Assistita devono essere inviate con **lettera raccomandata o mail certificata** alla sede legale **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. - P.za San Carlo n° 161, 10123 TORINO - pecuca@legalmail.it**, nel rispetto dei testi di legge citati.

Il testo del presente documento è redatto in conformità alle disposizioni legislative vigenti e con la Scheda di polizza costituisce il Contratto Assicurativo, che viene consegnato o trasmesso dall'Intermediario Uca al perfezionamento del contratto unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso.

Il servizio di Assistenza Legale Telefonica **Pronto, UCA!**



e Telematica



è gratuito e riservato agli Assicurati UCA.

Il servizio gratuito Uc@online e ProntoUCA fornisce agli Assicurati UCA **INFORMAZIONI** utili **PRIMA CHE SORGA** una **CONTROVERSIA** nelle materie oggetto del rischio Tutela Legale, sulla interpretazione delle polizze assicurative stipulate e fornisce informazioni sul comportamento in caso di sinistro e sulle modalità di denuncia alle Compagnie di Assicurazione.

Il servizio Uc@online e ProntoUCA opera nel rispetto ed in osservanza alla legge 247/2012 Art. 2 comma 6 che riserva in via esclusiva agli avvocati l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

CONSIGLI PER LA DENUNCIA DI SINISTRO

Gentile Assicurato, per consentirci di valutare al meglio il suo caso assicurativo, le ricordiamo che in osservanza alle Condizioni di Assicurazione la denuncia di sinistro deve essere **trasmessa entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza:**

- all'Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, oppure
- alla Direzione della Compagnia, a mezzo mail: sinistri@ucaspa.com - pec: uca.sinistri@legalmail.it - raccomandata a.r. - fax, e informando contestualmente anche l'Intermediario, oppure
- attraverso il sito istituzionale www.ucaspa.com - Area Assicurati

Sulla denuncia occorre **indicare** all'oggetto "Denuncia sinistro", il numero di polizza UCA nonché il nominativo del Contraente, corredandola con la descrizione dei fatti, la documentazione, e le iniziative che si intendono assumere, oltre al recapito telefonico, mail.

La invitiamo a **prendere visione delle Condizioni di Assicurazione**, con particolare attenzione alle clausole in tema di Denuncia di sinistro e Gestione delle Vertenze, Sezione 2.

L'Intermediario e l'Ufficio Sinistri di Direzione sono a Sua completa disposizione.

SEZIONE SESTA - TUTELUNICA CIRCOLAZIONE VEICOLI E NATANTI ART. 5

CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: RISCHIO ASSICURATO



(Che cosa è assicurato?)

L'assicurazione è operante per fatti inerenti la circolazione di veicoli e natanti, in conformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge, sino alla concorrenza del massimale assicurato, per quanto previsto nel presente contratto come espressamente disciplinato alle singole voci con riguardo alle spese, competenze ed onorari dei Professionisti liberamente scelti dagli Assicurati con studio presso il Distretto di Corte d'Appello competente nonché al pagamento delle perdite pecuniarie e specificatamente comprende:

- Legale
- Perito ove sussista contestazione e Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) in giudizio
- Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) in giudizio
- Arbitro di parte e terzo Arbitro per la quota a carico del Contraente e/o Assicurati
- Investigatore privato abilitato per la ricerca di prove a difesa in sede penale
- Interprete per sinistri avvenuti all'estero per l'assistenza nel corso di interrogatorio e traduttore per gli atti di causa
- Professionisti nominati dall'Autorità competente
- Spese legali, peritali relative ai procedimenti di mediazione, conciliazione e negoziazione assistita
- Oneri fiscali relativi al sinistro di cui all'Art. XIX.4
- Spese di soccombenza liquidate giudizialmente
- Spese di giustizia penale (Art. 535 C.p.p. 1° co.)
- Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro gli Assicurati nel giudizio penale (Art. 541 C.p.p.)
- Spese per accertamenti effettuati dalla società per l'acquisizione di certificati o documenti equipollenti
- Cauzione penale disposta dall'Autorità Giudiziaria competente per procedimenti penali nell'Europa geografica.

CAPITOLO 2 - SOGGETTI E BENI ASSICURATI



(A chi è rivolto questo prodotto?)



(Che cosa è assicurato?)

- Polizza alla PERSONA

Soggetti assicurati: Contraente titolare della patente identificata in polizza in qualità di conducente, pedone, ciclista e/o trasportato. Terzi trasportati.

Beni assicurati: veicolo e/o natante da diporto, anche non targato né soggetto all'assicurazione obbligatoria, quale a titolo esemplificativo e non limitativo, monopattino, skateboard, etc., condotto dall'Assicurato.

- Polizza alla PERSONA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

Soggetti assicurati: Contraente, componenti del nucleo familiare conviventi in qualità di conducenti, pedoni, ciclisti e/o trasportati. Terzi trasportati.

Beni assicurati: veicolo e/o natante da diporto, anche non targato né soggetto all'assicurazione obbligatoria, quale a titolo esemplificativo e non limitativo, monopattino, skateboard, etc., condotto dagli Assicurati.

- Polizza sulla TARGA VEICOLO/TELAIO NATANTE

Soggetti assicurati: Conducente di veicoli e/o natanti da diporto identificati in polizza; terzi trasportati. Contraente e/o Legale rappresentante dell'Azienda e/o dello Studio Professionale assicurato quale pedone, ciclista, conducente di veicoli anche non targati né soggetti all'assicurazione obbligatoria, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, monopattino, skateboard, etc. e/o trasportato su qualunque veicolo.

Beni assicurati: veicolo e/o natante da diporto identificato in polizza. Veicolo anche non targato né soggetto all'assicurazione obbligatoria, quale a titolo esemplificativo e non limitativo, monopattino, skateboard, etc., condotto dal Contraente e/o Legale rappresentante dell'Azienda e/o dello Studio Professionale assicurato.

L'assicurazione di NATANTI DA DIPORTO o della PATENTE NAUTICA è operante per la guida, proprietà e navigazione del natante identificato o da parte del titolare della patente nautica assicurata. Le garanzie si applicano per analogia su ambiti equipollenti o comunque riconducibili alle fattispecie e garanzie prestate.

CAPITOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE



(Dove vale la copertura?)

TUTELA LEGALE

- **Vertenza Contrattuale:** fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
- **Vertenza Extracontrattuale - Penale - Illecito amministrativo:** eventi, fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell'Europa Geografica e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
- **Fatti conseguenti alla Circolazione Veicoli:** mondo intero.

PERDITE PECUNIARIE

Eventi, fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell'Europa Geografica.

CAPITOLO 4 - GARANZIE BASE DI TUTELA LEGALE



(Che cosa è assicurato?)

SEDE CIVILE

RECUPERO DANNI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE E DELLA COMPAGNIA DI RCA CHE OPERA LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO: la garanzia è prestata ove sussista contestazione sul diritto dell'Assicurato al risarcimento, sulla quantificazione del danno e nel caso di mancato rispetto dei termini, modalità e applicabilità della procedura di risarcimento ai sensi della normativa vigente.

L'assicurazione comprende i danni subiti per fatto illecito di terzi dalla persona del Contraente e/o Assicurato in qualità di pedone, ciclista, trasportato su qualsiasi veicolo/natante da diporto pubblico e/o privato, come definiti dal Codice della Strada, nonché i danni ai Trasportati, al veicolo assicurato, cose, nonché la formulazione di Denuncia-Querela a condizione che sia stato depositato Atto di Costituzione di Parte Civile.

Esclusioni: recupero danni per merci trasportate per conto terzi.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER SINISTRI STRADALI PER VERTENZE EXTRA CONTRATTUALI per resistere a pretese risarcitorie di terzi.

Massimale Euro 12.000,00 per vertenza, indipendentemente dal massimale assicurato; non si applica l'estensione A) Massimale (Capitolo 6).

- Se il Contraente e/o Assicurati sono chiamati a rispondere in via stragiudiziale per danni arrecati a terzi o sono convenuti in sede di mediazione, procedura di negoziazione assistita, procedimento d'urgenza o di accertamento preventivo, o in giudizio ordinario di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene ad esaurimento del massimale della polizza di RC e/o RCA, sempreché la Garante abbia erogato integralmente il massimale ivi assicurato.

Gli Assicurati si impegnano, nell'eventuale azione di resistenza in sede civile, a formulare specifica domanda di condanna al rimborso delle spese di lite, a prescindere dall'esito della controversia, nei confronti del proprio assicuratore RC e/o RCA (Art. 1917, comma 3, Cod. Civ.).

- Qualora sia operante polizza di Responsabilità Civile per lo specifico rischio e il Contraente e/o Assicurati abbiano denunciato tempestivamente il sinistro, se la Garante non ha espressamente assunto la gestione dello stesso, la Società interviene per il pagamento delle Spese Legali per la chiamata in causa della Compagnia.

- Per sinistri cagionati da Pedoni, Ciclisti, nel caso in cui non esista, non sia operante polizza di Responsabilità Civile la Società per la difesa del Contraente-Assicurato rimborsa le Spese Legali e Peritali dell'intero giudizio, nei limiti e condizioni espressamente indicate dalla presente polizza.

Esclusioni: mancato intervento della Garante per la RC e/o RCA a causa di inadempimento degli Assicurati in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, assenza di polizza di RCA, false attestazioni di rischio dichiarazioni inesatte o reticenti al momento della stipula del contratto con conseguente diniego di copertura assicurativa da parte della stessa.

CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DAL CONTRAENTE E/O ASSICURATI PER IL VEICOLO IDENTIFICATO IN POLIZZA: la garanzia è prestata per controversie derivanti da riparazioni, compravendita, leasing, permuta di veicoli, natanti assicurati o parti di essi.

Comprende le **VERTENZE FINALIZZATE AD OTTENERE L'ESATTO ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO** nonché il **RECUPERO DEI DANNI** subiti per inadempimenti contrattuali di controparte, sempreché i vizi risultino eccettati nei termini previsti dalla legge e sussista effettiva e provata contestazione.

Esclusioni: recupero crediti per i casi di pura insolvenza.

ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI PER CONTRATTI STIPULATI DAL CONTRAENTE E/O ASSICURATI PER IL VEICOLO IDENTIFICATO IN POLIZZA: la garanzia prevede il pagamento dell'Arbitro di parte, del Perito e/o del Consulente Tecnico di parte se nominato. Comprende, altresì, il terzo Arbitro e/o terzo Perito e/o Consulente per la quota a carico del Contraente e/o Assicurati.

DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NELLA CLASSE DI MERITO ORIGINARIA per i Soggetti Assicurati.

RECUPERO RETRIBUZIONI corrisposte ai dipendenti in conseguenza di danni fisici subiti a seguito di incidente stradale. La garanzia è operante a favore dei dipendenti dell'Azienda e/o Studio Professionale Contraente.

VERTENZE CON COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE A.R.D. - C.V.T., INFORTUNI per il caso morte o inabilità permanente conseguente a fatti della circolazione stradale: la garanzia comprende Arbitrato, Mediazione, Negoziazione Assistita e Azione Legale e vale per polizze stipulate dal Contraente e/o Assicurati al fine di far valere il diritto al risarcimento e/o la quantificazione del danno, ove sussista contestazione o inadempimento della compagnia.

L'insorgenza del sinistro è fissata nella prima contestazione o inadempimento in qualsivoglia forma espresso, reiezione, diniego o liquidazione parziale, manifestati e formulati dalla compagnia di assicurazione. È compreso il silenzio protrattosi oltre 90 giorni dalla denuncia di sinistro.

Per l'Arbitrato, si rinvia a quanto previsto alla voce *Arbitrato per la risoluzione di vertenze contrattuali per contratti stipulati dal Contraente e/o Assicurati*.

La garanzia è operante per denunce validamente presentate alla controparte-compagnia di assicurazione trascorso il periodo di carenza di 90 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.

CARENZA NELLE VERTENZE CON COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Polizza Perfezionata	02/01/2018	02/01/2018
Data decorrenza della garanzia trascorso il periodo di carenza di 90 gg.	03/04/2018	03/04/2018
Data della Denuncia del sinistro alla controparte-compagnia di assicurazione	05/06/2018	05/03/2018
Sinistro liquidabile	SI	NO

La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.

SEDE PENALE

La copertura è operante con efficacia retroattiva con le modalità e i termini previsti dall'Art. I - Decorrenza e operatività della garanzia.

La copertura in sede penale è prestata anche per la fase precedente la formulazione ufficiale della notizia di reato, ovvero in tutti i casi in cui sia richiesta dall'Autorità Competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.

Sono comprese altresì le spese legali e peritali per ottenere il dissequestro dei beni del Contraente e/o Assicurati, con le modalità e termini indicati nelle singole garanzie.

DIFESA PENALE per OMICIDIO STRADALE, LESIONI STRADALI, IMPUTAZIONI COLPOSE E CONTRAVVENZIONALI A SEGUITO INCIDENTE STRADALE per fatti commessi o attribuiti, nonché in qualità di persona informata sui fatti.

La garanzia è prestata anche in caso di **omicidio e lesioni stradali aggravate da violazioni al C.d.S.** quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, guida in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, eccesso di velocità, attraversamento in intersezione con semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci, curve e dossi, sorpasso con linea continua. ecc.

DUPLICE DIFESA PENALE PER OMICIDIO STRADALE, LESIONI STRADALI, IMPUTAZIONI COLPOSE E CONTRAVVENZIONALI A SEGUITO INCIDENTE STRADALE: la Società prende atto dell'incarico conferito al Legale liberamente scelto dal Contraente e/o Assicurati, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di RCA.

La garanzia è prestata anche in caso di **omicidio e lesioni stradali aggravate da violazioni al C.d.S.** come specificato alla voce *Difesa penale per omicidio stradale, lesioni stradali, imputazioni colpose e contravvenzionali a seguito incidente stradale*.

DIFESA PENALE E DUPLICE DIFESA PENALE PER CONTRAVVENZIONI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (Art. 186 C.d.S.) E/O SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (Art. 187 C.d.S.): rimborso spese subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato.

Esclusioni: casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa, richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.p.p. -c.d. patteggiamento- e ogni altro provvedimento non riconducibile ad archiviazione, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva.

Contratto di Tutela Legale e Perdite Pecuniarie

IMPUTAZIONI DOLOSE: rimborso spese subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo.

Esclusioni: casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa, richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.p.p. -c.d. patteggiamento- e ogni altro provvedimento non riconducibile ad archiviazione, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva.

CAUZIONE PENALE in caso di fermo/arresto del Contraente e/o Assicurati **conseguente ad incidente stradale**, la Società anticipa la cauzione penale disposta dall'Autorità competente purché l'Assicurato presenzi al dibattimento. Massimale Euro 12.000,00 per vertenza e per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale assicurato; non si applica l'estensione A) *Massimale (Capitolo 6)*.

L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 90 gg. dalla sua erogazione, se recuperato.

Esclusioni: cauzioni relative a contravvenzioni o a garanzia risarcimento danni

ILLECITI AMMINISTRATIVI

ASSISTENZA LEGALE PER LA FORMULAZIONE DI RICORSI ED ISTANZE

- **A SEGUITO INCIDENTE STRADALE:** pagamento delle Spese Legali e Peritali per la formulazione, a cura del Legale liberamente scelto ai sensi dell'Art. XIX - *Gestione delle vertenze*, di ricorsi ed istanze all'Autorità competente in ogni stato e grado strumentali alla definizione del sinistro, anche nel caso in cui siano state contestate all'Assicurato violazioni del C.d.S.

- **A SEGUITO VIOLAZIONI del CODICE DELLA STRADA che comportino SOTTRAZIONE PUNTI E RITIRO-SOSPENSIONE PATENTE:** pagamento delle Spese Legali e Peritali per la formulazione, a cura del Legale liberamente scelto ai sensi dell'Art. XIX - *Gestione delle vertenze*, di ricorsi ed istanze presentate all'Autorità competente in ogni stato e grado avverso la sottrazione punti e il ritiro-sospensione patente conseguenti alle violazioni del C.d.S. Massimale Euro 5.000,00 per vertenza e per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale assicurato; non si applica l'estensione A) *Massimale (Capitolo 6)*.

Nei casi di **guida in stato di ebbrezza** (Art. 186 C.d.S.) e/o **sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope** (Art. 187 C.d.S.) la garanzia è prestata a titolo di rimborso, subordinatamente all'accoglimento integrale del ricorso.

RICORSO AVVERSO L'ILLEGITTIMA VARIAZIONE DI PUNTI DELLA PATENTE EFFETTUATA DALL'ANAGRAFE NAZIONALE nei confronti dei Soggetti Assicurati.

CAPITOLO 5 - GARANZIE BASE DI PERDITE PECUNIARIE



(Che cosa è assicurato?)

DIARIA SEQUESTRO VEICOLO a seguito incidente stradale e SPESE DI CUSTODIA: Massimale Euro 25 per autovetture ed Euro 50 per autocarri per evento e per anno assicurativo sino ad un massimo di giorni 20.

TRASPORTO IN AMBULANZA degli Assicurati e Trasportati a seguito incidente stradale. Massimale Euro 250 per evento e per anno assicurativo.

VITTIME DELLA STRADA: nel caso di soccorso prestato a favore di vittime della strada, la garanzia è prestata per i danni arrecati all'interno del veicolo, indumenti del Contraente e/o Assicurati. Massimale Euro 500,00 per evento e per anno assicurativo.

INDENNITÀ PER SOTTRAZIONE/RECUPERO PUNTI PATENTE DI GUIDA a seguito incidente stradale e/o violazioni al C.d.S.: Massimale Euro 1.000,00 per evento e per anno assicurativo.

Nel caso in cui una o più violazioni che hanno dato luogo alla sottrazione di punti siano state commesse anteriormente al perfezionamento del contratto, l'indennità viene corrisposta proporzionalmente al punteggio decurtato per le violazioni accertate successivamente al perfezionamento dello stesso.

La garanzia è operante se sono indicati in polizza gli estremi della patente assicurata; in difetto vale per il Contraente e/o Legale Rappresentante.

La garanzia è operante nei seguenti casi:

- **CORSO TEORICO DI AGGIORNAMENTO a seguito perdita parziale di punti** (Art. 126 bis C.d.S. 4° comma): rimborso spese del corso di aggiornamento, nel caso in cui l'Assicurato frequenti il corso dopo aver subito la perdita di almeno 5 punti;

- **REVISIONE PATENTE disposta per la perdita totale del punteggio** (Art. 126 bis C.d.S. 6° comma): rimborso spese sostenute dall'Assicurato nei casi in cui sia stata ordinata dall'Autorità Competente la revisione della patente di guida. La garanzia è operante anche nel caso di revoca della patente di guida per mancato superamento dell'esame di revisione per inidoneità tecnica.

Esclusioni: ipotesi di inidoneità psico-fisica.

Contratto di Tutela Legale e Perdite Pecuniarie

- **REVISIONE PATENTE disposta a seguito incidente stradale** (Art. 128 C.d.S.): rimborso spese sostenute dall'Assicurato nei casi in cui sia stata ordinata dall'Autorità Competente la revisione della patente di guida. La garanzia è operante anche nel caso di revoca per mancato superamento dell'esame di revisione per inidoneità tecnica.

Esclusioni: ipotesi di inidoneità psico-fisica.

INDENNIZZO DUPLICAZIONE PATENTE, CARTA DI CIRCOLAZIONE, CERTIFICATO DI PROPRIETÀ, TARGA e CHIAVI: la garanzia si applica in caso di comprovata distruzione, smarrimento o sottrazione.

Massimale Euro 150 per evento e per anno assicurativo.

MASSIMALE PERDITE PECUNIARIE NUCLEO FAMILIARE: il massimale previsto per ciascuna garanzia *Perdite Pecuniarie* di cui al presente Capitolo 5 vale per tutti i veicoli assicurati e si intende aumentato del 50% per anno assicurativo. È invariato il massimale previsto per evento.

MASSIMALE PERDITE PECUNIARIE FLOTTE AZIENDALI: il massimale previsto per l'intera flotta aziendale per anno assicurativo è pari al 50% della somma dei massimali assicurati per ciascun veicolo. È invariato il massimale previsto per evento.

ESEMPIO di MASSIMALE PERDITE PECUNIARIE FLOTTE AZIENDALI

Massimale previsto per la garanzia *Trasporto in ambulanza*: Euro 250 per evento e per anno assicurativo.

A parziale deroga di quanto previsto alla voce *Trasporto in ambulanza*, nel caso di FLOTTE AZIENDALI:

Veicoli assicurati	10
Massimale per <i>Trasporto in ambulanza per evento per ciascun veicolo</i>	Euro 250
Somma dei massimali previsti per <i>Trasporto in ambulanza</i>	Euro 2.500 (250x10)
Massimale per <i>Trasporto in ambulanza per anno assicurativo per l'intera flotta</i>	Euro 1.250 (50 % di 2.500)

La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.

CAPITOLO 6 - ESTENSIONI DI GARANZIA



(Che cosa è assicurato?)

Operanti se richiamate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo sovrappremio

ESTENSIONI TUTELA LEGALE

A) MASSIMALE

La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con il massimale per evento indicato sulla scheda di polizza.

La presente estensione non si applica per le coperture che prevedano un sottomassimale o un massimale delimitato per evento e/o per anno assicurativo.

B) SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO per giudizi civili, penali e per illeciti amministrativi, trattati avanti l'Autorità Giudiziaria italiana, Vaticano e S. Marino. Qualora il Legale prescelto dall'Assicurato non abbia studio presso il Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompresa l'Autorità competente a conoscere della vertenza, la Società corrisponde le Spese Legali anche di un Avvocato Domiciliatario. La garanzia per le spese dell'Avvocato Domiciliatario è prestata illimitatamente per numero vertenze nell'anno assicurativo con il massimo esborso per evento pari a 1/4 del massimale assicurato, e sino ad un massimo di Euro 5.000,00.

Esclusioni: oneri per la trattazione stragiudiziale, spese di trasferta.

SPESE DI AVVOCATO DOMICILIATARIO - Nel caso in cui la polizza preveda un massimale di Euro 12.000 e le spese dell'Avvocato Domiciliatario ammontino a Euro 2.000, le stesse sono liquidate interamente dalla Compagnia (ipotesi a). Diversamente, se le spese dell'Avvocato Domiciliatario ammontano a Euro 5.000, le stesse sono liquidate nel limite di 1/4 del massimale assicurato (Euro 3.000), residuando a carico degli Assicurati Euro 2.000 (5.000 - 3.000) (ipotesi b).

Esempio di MASSIMO ESBORSO PER IL LEGALE DOMICILIATARIO	Ipotesi a)	Ipotesi b)
Massimale assicurato	12.000	12.000
Massimo esborso per Avvocato Domiciliatario	3.000	3.000
Spese Legali dell'Avvocato Domiciliatario	2.000	5.000
Spese legali liquidate agli Assicurati per l'Avvocato Domiciliatario	2.000	3.000
Spese legali sostenute dagli Assicurati per l'Avvocato Domiciliatario	0	2.000

La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.

ESTENSIONI PERDITE PECUNIARIE

N) SPESE PERNOTTAMENTO E FORZATO SOGGIORNO DELL'ASSICURATO a seguito incidente o avaria avvenuti fuori dal comune di residenza: la garanzia è prestata a titolo di rimborso, quale indennizzo forfettario, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza per evento e per anno assicurativo.

P) TRAINO a seguito incidente o avaria in Italia ed all'estero: la garanzia è prestata qualora il veicolo non sia in condizione di proseguire autonomamente.

La garanzia traino per avaria è estesa al recupero del veicolo successivamente al ritrovamento a seguito di furto.

Si applica il massimale indicato nella scheda di polizza per evento e per anno assicurativo.

Q) RIMPATRIO DELL'ASSICURATO e/o DEL VEICOLO: rimborso, quale indennizzo forfettario, delle seguenti spese:

- biglietto ferroviario di 1^a classe o aereo classe economica, o corrispondente, sino alla residenza.
- trasporto del veicolo assicurato, qualora non possa proseguire autonomamente, all'officina più vicina con sede nel territorio italiano.

MASSIMALE ESTENSIONI PERDITE PECUNIARIE NUCLEO FAMILIARE: il massimale previsto per ciascuna estensione *Perdite Pecuniarie* di cui al presente Capitolo 6 vale per tutti i veicoli assicurati e si intende aumentato del 50% per anno assicurativo. E' invariato il massimale previsto per evento.

MASSIMALE ESTENSIONI PERDITE PECUNIARIE FLOTTE AZIENDALI: il massimale previsto per l'intera flotta aziendale per anno assicurativo è pari al 50% della somma dei massimali assicurati per ciascun veicolo. È invariato il massimale previsto per evento.

CAPITOLO 7 - ESCLUSIONI



(Che cosa non è assicurato?)

Valide per tutte le garanzie, coperture personalizzate ed estensioni

L'assicurazione è esclusa per quanto non forma oggetto di espressa disciplina, estensione o per quanto non inerente al rischio assicurato. È comunque fatto salvo quanto previsto alle specifiche garanzie.

Inesistenza di patente regolare, o patente sospesa, revocata, inidonea al tipo di veicolo; utilizzo del veicolo in difformità dalla immatricolazione. Inesistenza di polizza di RCA, false attestazioni di rischio, azioni di rivalsa esercitate dalla Garante. Vertenze amministrative. Illeciti sanzionati civilmente e/o in sede amministrativa per guida senza patente. Recupero danni per merci trasportate per conto terzi; arbitrato e azione legale per inabilità temporanea in polizze infortuni. Vertenze in materia societaria, contributiva, fiscale, tributaria, contabile e affine; controversie con Istituti od Enti Previdenziali, con Compagnie di Assicurazione, azioni di rivalsa esercitate dalle stesse. Recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi; azioni revocatorie fallimentari; prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria; perizie e consulenze tecniche di parte ove non sussista contestazione, attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione stragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale. Pagamento di sanzioni pecuniarie comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi Organo Giurisdizionale e Autorità. Spese di trasferta e di domiciliazione. Spese legali per liti temerarie accertate giudizialmente; spese legali avversarie in caso di transazione e/o accordo tra le parti; spese a carico di eventuali coobbligati non assicurati e gravanti sugli Assicurati in forza di vincolo di solidarietà. Successioni, donazioni. Detenzione di sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, sciopero, serrate.

Sono escluse le vertenze in ogni sede tra il Contraente e gli Assicurati, le vertenze tra Assicurati con la stessa polizza, nonché tra il Contraente e/o gli Assicurati e la Società UCA.